



COMUNE DI PALERMO
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE
“Sandro Pertini”

DELIBERAZIONE N° 98 DEL GIORNO 25 MARZO 2019

OGGETTO: “Preso d’atto della sentenza n.237/2019 emessa dal CGA per la Regione Siciliana. Sostituzione della Sig.ra Acanfora Ida alla carica di Consigliere della VI Circoscrizione del Comune di Palermo con il Sig. Cannella Michele Manfredi. Giuramento e Convalida”.

L'anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di Marzo nella sede della VI Circoscrizione, sita in Via Monte San Calogero, 26 convocato alle ore 08,30 prot. n.220662/P del 18/03/2019 si è riunito, nell'apposita aula il Consiglio di Circoscrizione per trattare vari argomenti compreso quello di cui all'oggetto.

Presiede l'adunanza il Sig. Maraventano Michele, Presidente del Consiglio della VI Circoscrizione.

Assiste, nella qualità di Segretario, l'Esperto Amm.vo Dott. Manfrè Giuseppe.

Il Presidente, verificata la validità della seduta, la dichiara aperta e, con l'approvazione del Consiglio, nomina scrutatori i Sigg.: Aresu, None e Valenti.

Risultano presenti, al momento della adozione della presente deliberazione, i seguenti consiglieri:

Maraventano Michele	P	Presidente		
Li Muli Roberto	P	Vice Presidente		
Aresu Umberto	P	Siino Alfredo	P	
Cannella Michele Manfredi	P	Susunno Sergio	P	
Nona Antonio	P	Tumbarello Daniela	P	
Pernice Fabio	P	Valenti Giuseppe	P	

Il Presidente sottopone al Consiglio la “Preso d’atto della sentenza n.237/2019 emessa dal CGA per la Regione Siciliana. Sostituzione della Sig.ra Acanfora Ida alla carica di Consigliere della VI Circoscrizione del Comune di Palermo con il Sig. Cannella Michele Manfredi. Giuramento e convalida.

Considerato che in data 18/03/2019 l'Avvocatura Comunale ha trasmesso al VI Consiglio Circoscrizionale del Comune di Palermo la sentenza n.237/2019, allegata al presente provvedimento, emessa dal C.G.A. per la Regione Siciliana con la quale la predette autorità:

Accoglie L'appello, e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado;

Ordina Che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa;
Conseguentemente, risulta eletto alla carica di Consigliere della VI Circoscrizione del Comune di Palermo il ricorrente Cannella Miche Manfredi, in sostituzione del controinteressato Acanfora Ida.

Il Presidente pone in votazione, a voti palesi per appello nominale la "Presenza d'atto della sentenza n.237/2019 emessa dal CGA per la Regione Siciliana che annulla la proclamazione della Sig.ra Acanfora Ida alla carica di Consigliere della VI Circoscrizione del Comune di Palermo come precedentemente stabilito dalla Sentenza del TAR Sicilia n.2164/2018.

Conseguentemente rimane eletto alla carica di Consigliere della VI Circoscrizione del Comune di Palermo il Sig. Cannella Michele Manfredi e, con l'ausilio degli scrutatori, accerta e proclama il seguente risultato:

1) Aresu Umberto:	Favorevole;
2) Cannella Michele Manfredi:	Favorevole;
3) Li Muli Roberto:	Favorevole;
4) Maraventano Michele:	Favorevole;
5) Nona Antonio:	Favorevole.
6) Pernice Fabio:	Favorevole;
7) Siino Alfredo:	Favorevole;
8) Susinno Sergio:	Favorevole;
9) Tumbarello Daniela:	Favorevole;
10) Valenti Giuseppe.	Favorevole.
Presenti:	n. 10;
Votano si:	n. 10;
Votano no:	n. 00;
Astenuti:	n. 00.

IL CONSIGLIO DELLA VI CIRCOSCRIZIONE PRENDE ATTO

Della sentenza n.237/2019 emessa dal CGA Regione Sicilia.

Viste le dichiarazioni rese dallo stesso Consigliere circa l'esistenza di cause di ineleggibilità previste dalla normativa vigente a carico dello stesso che si allegano alla presente per farne parte integrante;

sentita la lettura da parte del Segretario degli art. 9-10-11-12-13e 14 comma 2 della L.R. n.31/86;

visto che non sono pervenute agli atti d'Ufficio comunicazioni in merito all'esistenza nei confronti del Sig. Cannella Michele Manfredi di condizioni di ineleggibilità ai sensi della vigente normativa;



che il presente organo consiliare non formula alcuna osservazione circa l'esistenza nei confronti dello stesso e delle predette cause ostantive;

sentito il giuramento prestato dal Sig. Cannella Michele Manfredi ai sensi dell'art.45 del O.R.EE.LL ed espresso con la seguente formula **“Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse della Circoscrizione in armonia degli interessi della Repubblica, della Regione e del Comune”;**

preso atto che non esistono motivi ostantivi alla convalida del Consigliere Cannella Michele Manfredi, il Presidente pone in votazione per appello nominale la convalida del consigliere sopra menzionato e con voto reso e verificato nei modi e forma di legge si ottiene il seguente risultato:

1) Aresu Umberto:	Favorevole;
2) Cannella Michele Manfredi:	Favorevole;
3) Li Muli Roberto:	Favorevole;
4) Maraventano Michele:	Favorevole;
5) Nona Antonio:	Favorevole.
6) Pernice Fabio:	Favorevole;
7) Siino Alfredo:	Favorevole;
8) Susinno Sergio:	Favorevole;
9) Tumbarello Daniela:	Favorevole;
10) Valenti Giuseppe.	Favorevole.
Presenti:	n. 10;
Votano si:	n. 10;
Votano no:	n. 00;
Astenuti:	n. 00.

IL CONSIGLIO DELLA VI CIRCOSCRIZIONE DELIBERA

All'unanimità la convalida del Consigliere della VI Circoscrizione Cannella Michele Manfredi e la surroga del Consigliere Acanfora Ida.

Su proposta del Presidente si pone in votazione l'immediata esecuzione del presente atto che ottiene il seguente risultato:

Presenti:	n.10;
Voti favorevoli:	n.10;
Voti astenuti:	n.00;
Voti contrari:	n.00.

Il Consiglio della VI Circoscrizione approva **all'unanimità l'Esecuzione Immediata.**



COMUNE DI PALERMO
AREA DEI SERVIZI AI CITTADINI
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI
VI CIRCOSCRIZIONE

"Sandro Pertini"
Via Monte San Calogero, 26/28

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Il presente foglio contiene il parere ai sensi dell'art.68 dello Statuto comma 1 fa parte integrante della proposta di deliberazione di Consiglio Circostrizionale avente per oggetto: "Presenza d'atto della sentenza n.237/2019 emessa dal CGA Regione Sicilia. Sostituzione della Sig.ra Acanfora Ida alla carica di Consigliere della VI Circostrizione del Comune di Palermo con il Sig. Cannella Michele Manfredi. Giuramento e Convalida".

Si resta in attesa di restituzione della deliberazione sopra menzionata.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ESP. AMM.VO

DR. G. Manfrè

Data 18-3-2019

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(ART. 1 L.R. n.48/91 e successive modifiche L.R. 30/2000 e art. 68 dello Statuto)

VISTO: si esprime parere favorevole

VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Altonsa Arena


Data 25-3-2019

V CIRCOSCRIZIONE

GIURAMENTO DEI CONSIGLIERI (Secondo la formula prescritta dall'art.45 dell'O.R.EE.LL.)

**Io, sottoscritto Cannella Michele Manfredi, Consigliere della VI
Circoscrizione, giuro di adempiere alle mie funzioni con scrupolo e
coscienza nell'interesse della Circoscrizione, in armonia agli interessi
della Repubblica, della Regione e del Comune.**

Palermo, 25-3-2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michele Manfredi', is written over a horizontal line. A long, sweeping diagonal stroke extends from the right side of the signature across the page.



COMUNE DI PALERMO

VI CIRCOSCRIZIONE
"Sandro Pertini"

DICHIARO CHE NON SUSSISTONO NEI MIEI CONFRONTI CAUSE DI
INCANDIDABILITA' AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D. LGS. N. 235/2012.
"DICHIARO, ALTRESI', CHE NON SUSSISTONO CAUSE DI
INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' EX D. LGS. N. 39 DELL'8
APRILE 2013"

PALERMO LI

25-3-2019

FIRMA



COMUNE DI PALERMO

VI CIRCOSCRIZIONE
"Sandro Pertini"


**"DICHIARO CHE NON SUSSISTONO NEI MIEI CONFRONTI CAUSE DI
INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' AI SENSI DEGLI ART. N. 9-10-11-
12-13-14- L.R.N. 31/86"**

PALERMO LI


25-3-2019


FIRMA

Pubblicato il 12/03/2019



N. 00237/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00898/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 898 del 2018, proposto da Michele Manfredi Cannella, rappresentato e difeso dall'avvocato Ornella Sarcuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Gaetano Abela 10;

contro

Ida Acanfora, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Scala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Cannarozzo Fazzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Roberta Cannarozzo in Palermo, piazza Marina 39;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia n. 2164/2018, resa tra le parti, concernente l'impugnativa del Verbale dell'Ufficio Centrale

elettorale per l'Elezione del Presidente di Circoscrizione e del Consiglio della VI Circoscrizione (Cruillas – San Giovanni Apostolo (ex C.E.P.) – Resuttana – San Lorenzo) del Comune di Palermo, che ha avuto luogo domenica 11 giugno 2017, nonché l'atto di proclamazione degli eletti al suddetto Consiglio, nella parte in cui non contemplava tra gli eletti la sig.ra Ida Acanfora.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ida Acanfora e del Comune di Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2019 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Ornella Sarcuto, Giovanni Scala, e Francesco Friscia su delega di Roberta Cannarozzo Fazzari;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I Con ricorso depositato il 26 luglio 2017, e notificato il successivo 28 agosto unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di trattazione, la signora Ida Acanfora, candidata alla carica di Consigliere circoscrizionale nella lista n. 5 "Palermo 2022", collegata al candidato presidente Michele Maraventano, nelle operazioni per l'elezione diretta del Presidente e del Consiglio circoscrizionale della VI Circoscrizione del Comune di Palermo tenutesi l'11 giugno 2017, impugnava al T.A.R. per la Sicilia il relativo verbale dell'Ufficio centrale elettorale e l'atto di proclamazione degli eletti nella parte in cui non la contemplavano tra questi ultimi, domandando la conseguente correzione dei risultati elettorali e la proclamazione di essa ricorrente alla carica di consigliere circoscrizionale in sostituzione del proclamato eletto sig. Michele Manfredi Cannella.

La ricorrente precisava di aver riportato una cifra individuale di 3.015 (pari a 306 voti di preferenza) collocandosi al secondo posto della propria lista, subito dopo il candidato eletto sig. Roberto Li Muli, il quale aveva ottenuto una cifra individuale di 3.853 (pari a 1.144 voti di preferenza).

2 A fondamento dell'impugnativa venivano dedotti vizi di legittimità delle predette operazioni elettorali conseguenti a "discordanze tra i verbali degli uffici elettorali di sezione e il verbale dell'Ufficio Centrale" le quali venivano così indicate.

Nelle otto sezioni della Circoscrizione contrassegnate dai nn. 75, 96, 404, 411, 434, 438, 453 e 595 i voti validi per la lista n. 5 "Palermo 2022" determinati dall'Ufficio Centrale non corrispondevano a quelli attribuiti dagli uffici elettorali delle sezioni interessate. Complessivamente nelle dette sezioni l'Ufficio Centrale aveva accertato 261 voti per la lista, laddove dai verbali degli uffici di sezione ne risultavano attribuiti un totale di 353, con una variazione in aumento di 92 voti.

Correlativamente, nelle otto sezioni della Circoscrizione identificate dai nn. 75, 96, 209, 404, 411, 453, 485 e 595, in buona parte coincidenti con le precedenti, i voti validi per la lista n. 17 "Democratici e Popolari" determinati dall'Ufficio Centrale parimenti non corrispondevano a quelli attribuiti dagli uffici di sezione. L'Ufficio centrale aveva infatti complessivamente accertato in tali sezioni, per la detta lista, 249 voti, mentre in base ai verbali di sezione alla medesima risultava attribuito un totale di 94 voti, con una variazione in diminuzione di 155 voti.

La ricorrente affermava, quindi, che l'erronea determinazione dei voti di lista appena descritta aveva cagionato un non corretto riparto dei seggi nell'ambito del gruppo di liste collegate al candidato presidente Michele Maraventano, gruppo i cui quattro seggi erano stati così ripartiti: uno alla lista n. 5 "Palermo 2022" (quoziente 2.709), uno alla lista n. 11 "SX Sinistra Comune" (quoziente 1.986), uno alla n. 16 "Comitati civici" (quoziente 1.702) e, infine, uno alla n. 17 "Democratici e popolari" (quoziente 1.365).

Per quanto esposto, infatti, il secondo quoziente della lista n. 5 "Palermo 2022" doveva salire da 1.354,5 (come determinato dall'Ufficio Centrale nel Prospetto dei quozienti Mod. n. 42 Q/1) a 1.400,5, mentre il primo quoziente della lista n. 17 "Democratici e popolari", per converso, scendere da 1.365 (come determinato dall'Ufficio Centrale nel Prospetto dei quozienti Mod. n. 42 Q/1) a 1.210.

Di conseguenza, il quarto quoziente del gruppo di liste in discorso, e quindi il

quarto seggio di spettanza dello stesso gruppo, non avrebbe dovuto essere riconosciuto in capo alla lista n. 17 bensì alla lista n. 5, e, in seno a questa, proprio alla candidata odierna ricorrente, posizionata al secondo posto della graduatoria di lista e prima dei non eletti con una cifra individuale di 3.015, pari a 306 voti di preferenza.

Da qui la domanda di parte ricorrente di una correzione del risultato delle elezioni del Consiglio circoscrizionale della VI Circoscrizione del Comune di Palermo.

3 Il Comune di Palermo si costituiva in giudizio, diversamente dal controinteressato (che il T.A.R. dava peraltro atto essere stato ritualmente intimato).

L'Ente locale affidava i propri argomenti difensivi alla produzione della relazione di controdeduzione denominata "*Relazione Ufficio Centrale Elettorale*", redatta in data 15 settembre 2017 e sottoscritta dall'avv. Paola Marchetta (già presidente del medesimo Ufficio).

Tale atto si richiamava, a sua volta, a un'ulteriore relazione che avrebbe costituito parte integrante del verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale quale suo allegato n. 11, nella quale sarebbero state "*spiegate le criticità riscontrate durante le operazioni di verifica del risultato elettorale svolte dall'Ufficio e i criteri utilizzati per superare tutte le lacune, gli errori, e le anomalie, riscontrate nei verbali degli Uffici Elettorali di Sezione*".

Il T.A.R. adottava, in seguito, plurime ordinanze istruttorie (in particolare la n. 2435/2017, integrata dalla successiva n. 2726/2017) tese all'acquisizione di quest'ultima relazione, nonché di altri atti del procedimento elettorale. La relazione indicata come allegato n. 11 del verbale dell'Ufficio Centrale non veniva tuttavia ottenuta.

4 All'esito del giudizio di primo grado il Tribunale adito con la sentenza n. 2164/2018 in epigrafe accoglieva il gravame, e, per l'effetto, annullava i provvedimenti impugnati e correggeva il risultato delle operazioni elettorali nel senso richiesto dalla ricorrente, proclamandola eletta alla carica di Consigliere della

VI Circostrizione del Comune di Palermo in luogo del controinteressato.

Il T.A.R. valorizzava la circostanza della mancata produzione, da parte del Comune, della relazione che avrebbe dovuto costituire *"parte integrante"* del verbale dell'Ufficio Centrale quale suo allegato n. 11, che aveva formato oggetto di un'ordinanza istruttoria corredata della precisazione che il Collegio avrebbe potuto *"trarre argomenti di prova - ai sensi dell'art. 116, cpv., cod. proc. civ. - dall'adempimento di tale incombenza istruttorio e comunque dal complessivo contegno processuale della parte resistente"*.

Dal Tribunale veniva inoltre osservato, in sintesi, che:

- la relazione comunale del 15 settembre 2017 costituiva un atto dell'Amministrazione resistente, e non un atto né un documento del procedimento elettorale, essendo stata redatta a seguito della presentazione del ricorso in esame e per controdedurre sullo stesso: sicché nessuna valenza probatoria poteva esserle attribuita;
- la difesa comunale, al di là di una generica contestazione della fondatezza delle censure proposte con il ricorso in esame, non aveva documentato né integrato le proprie difese;
- le censure proposte con il ricorso poggiavano non su valutazioni in merito alle espressioni di voto, ma unicamente su fatti, e segnatamente su discordanze numeriche, analiticamente specificate, riscontrabili tra i verbali degli uffici elettorali di sezione e il verbale dell'Ufficio Centrale;
- ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c., espressamente richiamato nell'ordinanza istruttoria n. 1071/2018, i fatti posti a fondamento del ricorso potevano darsi per dimostrati in giudizio.

5 Seguiva avverso tale sentenza la proposizione del presente appello da parte del controinteressato soccombente.

Con l'appello veniva dedotta la nullità della notifica del ricorso introduttivo di prime cure eseguita presso l'appellante ai sensi dell'art. 143 c.p.c., assumendosi che per l'insussistenza dei presupposti previsti da tale disposizione il contraddittorio

non poteva dirsi validamente instaurato.

Venivano inoltre sottoposti a critica, nel merito, gli argomenti con cui il Tribunale aveva accolto il ricorso avversario, facendosi essenzialmente leva, in contrario, sulle risultanze evidenziate dagli atti del procedimento elettorale (asseritamente recanti errori di trascrizione, lacune, ecc.) e già esposte nella relazione comunale del 15 settembre 2017.

L'Amministrazione si costituiva in giudizio con atto di stile chiedendo il rigetto dell'appello.

L'originaria ricorrente parimenti resisteva all'appello, deducendo con memoria l'infondatezza dei suoi vari profili e concludendo per la conferma della sentenza di prime cure.

L'appellante con successiva memoria riprendeva, per converso, i propri argomenti e controdeduceva alle obiezioni avversarie, insistendo per l'accoglimento dell'appello.

Le parti private contrapposte depositavano infine degli scritti di replica.

Alla pubblica udienza del 28 febbraio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

6a Il Consiglio deve immediatamente rilevare l'inammissibilità della richiesta, formulata dalla primitiva ricorrente per la prima volta con il suo scritto di replica del 16 febbraio 2019, tesa a ottenere l'accertamento incidentale della *"intervenuta cancellazione per irreperibilità dall'anagrafe della popolazione residente del sig. Michele Manfredi Cannella"* (*rectius*, del verificarsi dei presupposti perché si possa procedere alla detta cancellazione anagrafica), al fine di poter dichiarare, dal momento che tale cancellazione comporta anche la perdita del diritto di voto, l'inammissibilità del presente appello per difetto di legittimazione e carenza d'interesse del medesimo appellante.

6b L'art. 73 c.p.a., come noto, recita: *"Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista"*

dell'udienza, fino a venti giorni liberi.” E la giurisprudenza, alla luce della collocazione e della finalità assegnate dalla legge alla facoltà di presentare repliche, ha costantemente ravvisato la funzione di questa conclusiva espressione di dialettica processuale in forma scritta nell'esercizio del contraddittorio avverso le difese presentate dalle parti avversarie.

L'interpretazione della giurisprudenza è, difatti, nel senso che la facoltà di replica discende dall'esercizio della correlata facoltà di controparte di depositare una memoria difensiva nel termine di trenta giorni prima dell'udienza di merito. Ove, quindi, quest'ultima facoltà non sia stata esercitata, la produzione di uno scritto di replica non può essere consentita (cfr. da ultimo C.d.S., sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5676).

Le stesse ragioni testé dette non possono non connotare, inoltre, funzione e possibili contenuti dello scritto di replica. Affinché la facoltà di replica non si traduca in un esercizio del diritto di difesa contrastante con le regole del contraddittorio, “è necessario che la replica si limiti a sviluppare considerazioni di risposta alle deduzioni contenute nella memoria conclusionale avversaria” (in termini, C.d.S., III, 27 novembre 2018 n. 6697).

Da queste premesse si trae, allora, la lineare conseguenza che lo scritto di replica non può costituire un veicolo per introdurre elementi innovativi nel *thema decidendum* (e tantomeno, dunque, addirittura nuove critiche di legittimità). Se così non fosse, oltretutto, la possibilità di difesa *ex adverso* sul nuovo punto introdotto *in extremis* in causa risulterebbe pressoché nulla.

Per quanto esposto, la richiesta contenuta nello scritto di replica dell'appellata risulta quindi inammissibile.

6c Per completezza, il Collegio desidera tuttavia mettere in luce l'esistenza anche di ulteriori ragioni d'inammissibilità della stessa richiesta.

L'art. 8 del c.p.a. (“Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali”), nel disporre che il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva possa conoscere, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o

incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale, avverte, però, che “*Restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone*”.

Orbene, non pare dubbio che la questione sollevata in sede di replica appartenga a quest'ultimo e particolare genere.

La questione in discussione, oltre a essere riservata alla giurisdizione ordinaria, non sarebbe infine nemmeno suscettibile, stante la propria natura, di dar vita a un accertamento meramente incidentale, giacché per radicato principio generale le questioni riguardanti lo stato delle persone, per la loro particolare delicatezza e rilevanza, non possono essere decise *incidenter tantum*, ma solo in via principale (e quindi con autorità di giudicato).

7 Tanto premesso, l'appello del sig. Cannella è fondato e deve trovare accoglimento.

8 Questa valutazione non riguarda il suo primo e preliminare mezzo, concernente la supposta irrivalenza della notificazione del ricorso introduttivo eseguita nei riguardi del controinteressato ai sensi dell'art. 143 c.p.c..

Dall'articolata esposizione compiuta nella memoria dell'attuale appellato (pagg. 8-13) si desume, infatti, come il medesimo avesse preventivamente esperito, al tempo dell'instaurazione del giudizio, tutte le indagini e iniziative esigibili nel caso concreto secondo un parametro di ordinaria diligenza, ritualmente tentando più di una volta la notifica presso il luogo di residenza anagrafica della controparte (residenza dichiarata anche all'atto della presentazione della candidatura) per poi apprendere, però, che la medesima si era in realtà trasferita presso un luogo rimasto, tuttavia, sconosciuto.

Né l'appellante può essere seguito nel suo assunto che la notifica in discorso dovesse essere fatta presso la Circoscrizione (presso la quale era stato appena eletto consigliere) quale suo “ufficio”, ai sensi dell'art. 139, comma 1, c.p.c., per

l'assorbente ragione che non consta che la sua relazione con tale sede fosse connotata nei termini di stabilità e non occasionalità all'uopo necessari per potervi presumere la *"costante reperibilità del destinatario"*. La Corte di Cassazione, invero, all'esito di un approfondito esame della propria giurisprudenza ha ribadito anche recentemente (SS.UU. civ., 14 novembre 2017, n. 26857) che l'*"ufficio del destinatario"*, nel quale la notificazione può essere eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c., pur non postulando *"una relazione di fatto con il luogo di lavoro caratterizzata da una presenza fisica abituale e continua"*, esige comunque una *"stabile relazione che assicuri la costante reperibilità del destinatario e consenta di presumere la conoscibilità da parte sua dell'atto consegnato"*, che non è invece configurabile ove la relazione tra attività e luogo sia meramente occasionale, ancorché magari di una certa frequenza.

Non è superfluo aggiungere, infine, che il notificante ben poteva ignorare, al tempo del proprio adempimento (e, tra l'altro, in pieno periodo estivo) se il nuovo Consiglio circoscrizionale si fosse o meno già insediato.

Né va trascurato che la prevalente giurisprudenza amministrativa, anche dopo l'entrata in vigore del c.p.a. che pure in tema di notificazioni opera un rinvio esterno al c.p.c. (art. 39, comma 2 c.p.a.), non è allineata con la Corte di cassazione, e continua ad affermare che la notificazione del ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 139 c.p.c. nel pubblico ufficio ove il dipendente presta servizio è valida solo se venga effettuata a mani proprie, pertanto, se la notifica è fatta a persona diversa dal destinatario, ancorché tale persona sia autorizzata a ricevere gli atti per conto dell'amministrazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (C.d.S., sez. VI, 24 dicembre 2018, n. 7225; Id., sez. IV, 15 giugno 2016, n. 2638; Id., sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1440; Id., sez. III, 25 gennaio 2016, n. 232; Id., sez. IV, 16 luglio 2014, n. 3735).

Stante tale prevalente orientamento giurisprudenziale - senza che qui rilevi se condivisibile o meno - non era esigibile dal difensore della ricorrente in primo grado che eseguisse la notifica al sig. Cannella nel suo pubblico ufficio, non

potendo sapere in quali giorni lo avrebbe ivi trovato presente per la notifica a mani proprie, e non potendo rischiare una declaratoria di inammissibilità di una notifica non effettuata a mani proprie. A tutto ciò si aggiungano i termini stringenti per l'esecuzione della notificazione, e la considerazione che ancora ad oggi, nel presente giudizio, si sconosce il nuovo indirizzo di residenza del sig. Cannella, che finanche nel ricorso di appello si dichiara residente in via Monti Iblei n. 55, ossia esattamente nel luogo nel quale è stata effettuata la prima notificazione del ricorso di primo grado, e di cui l'appellante contesta la idoneità.

9 Il secondo motivo dell'appello è invece fondato.

9a E' il caso di ricordare, preliminarmente, l'impostazione che contrassegnava il gravame di prime cure (se ne vedano, in particolare, le pagg. 10-12).

L'originaria ricorrente, dopo aver indicato le discrasie, qui riassunte nel precedente paragr. 2, riscontrabili tra i verbali degli uffici elettorali di sezione e il verbale dell'Ufficio centrale, ha enunciato il principio che questo secondo avrebbe dovuto limitarsi a sommare tutti i voti validi attribuiti ai candidati alla carica di presidente e alle liste, nonché i voti di preferenza, così come gli stessi risultavano dai verbali delle singole sezioni, senza potervi apportare alcuna modificazione.

Da qui la conclusione dell'interessata che nella vicenda l'Ufficio centrale sarebbe incorso, appunto, in una violazione del divieto di apportare modifiche ai risultati delle operazioni di scrutinio attestati dai verbali delle sezioni.

9b Tanto premesso, il Collegio deve dare subito atto che la relazione del 15 settembre 2017, regolarmente sottoscritta, depositata dal Comune in funzione difensiva nel giudizio di primo grado, oltre a richiamare, introduttivamente, una precedente relazione che avrebbe costituito "*parte integrante*" del verbale dell'Ufficio centrale quale suo allegato n. 11, dava comunque conto anche in modo autonomo, diretto e circostanziato, con riferimento a ciascuna sezione menzionata in ricorso, delle criticità dei singoli verbali sezionali che avevano indotto l'Ufficio centrale ad approfondire, volta per volta, la propria istruttoria, per approdare infine

a risultati suoi propri: criticità consistite il più delle volte nel mancato rispetto del numero d'ordine d'indicazione delle liste o nella mancata compilazione della colonna C (che avrebbe dovuto riportare il totale dei voti di ciascuna lista), o identificate, infine, nella presenza di manifesti errori aritmetici o evidenti cancellature (Sezioni 209 e 485).

Ebbene, sono state proprio queste irregolarità, rinvenute nei verbali sezionali, a convincere l'Ufficio centrale a sviluppare per le medesime sezioni una propria disamina, il che risulta avvenuto, sempre alla stregua della suddetta relazione del 15 settembre 2017, attraverso l'acquisizione delle seconde copie dei verbali di sezione depositate presso la locale Prefettura, e, soprattutto, il raffronto dei dati ivi riportati con i contenuti delle tabelle di scrutinio, *iter* dal quale l'Ufficio stesso ha potuto conclusivamente ricavare il totale dei voti delle liste da esso indicato.

9c Da quanto detto si desume quindi con immediatezza la pacificità dell'esistenza, in punto di fatto, delle "discordanze", denunciate dal ricorso della sig.ra Acanfora, tra i dati forniti dai verbali degli uffici elettorali di sezione e quelli di cui al verbale dell'Ufficio centrale.

Il punto dirimente, tuttavia, è quello della valutazione giuridica delle discordanze stesse, dovendosi stabilire se le medesime debbano farsi risalire a una violazione, da parte dell'Ufficio centrale, del divieto di apportare modifiche ai risultati rappresentati dai verbali delle sezioni (come sostenuto dall'attuale appellata), o se, invece, le dette discordanze discendano dall'esercizio di uno *ius corrigendi* dei verbali sezionali riconoscibile in capo all'Ufficio stesso, secondo l'opposta lettura dei fatti sottesa alla relazione difensiva comunale. Fermo restando, però, che non sarebbe comunque possibile procedere a una verifica della correttezza intrinseca dei singoli interventi correttivi compiuti dall'Ufficio centrale, dal momento che gli interventi stessi sono stati censurati dall'interessata solo, e in blocco, perché ritenuti a priori inammissibili.

9d Orbene, la soluzione che nella vicenda s'impone è la seconda delle due testé indicate.

In tema di operazioni elettorali, e a fronte di discordanze tra i documenti, la giurisprudenza riconosce, invero, prevalenza alle tabelle di scrutinio rispetto ai verbali di sezione, stante la funzione meramente certificatoria che i verbali assolvono rispetto alle operazioni effettive riportate nelle tabelle, le quali, dal canto loro, sono compilate contestualmente alle operazioni di spoglio e costituiscono, perciò, il frutto di un'immediata trasposizione della lettura dei voti contenuti nelle schede (C.d.S., V, 31 luglio 2012, n. 4358; 14 aprile 2016, n. 1484).

La giurisprudenza ha da tempo altresì riconosciuto (C.d.S., V, 2 ottobre 2002, n. 5157, e ulteriori richiami ivi) l'irrelevanza delle mere irregolarità insuscettibili di compromettere l'accertamento della reale volontà espressa dal corpo elettorale, e, in particolare, l'irrelevanza delle varie evenienze di mancata, erronea o irregolare indicazione, nei verbali, dei voti validi di preferenza o di lista riportati da ciascuna lista o dai candidati: e questo proprio per la ragione che dalle tabelle di scrutinio se ne può sempre ricavare l'esatta consistenza.

Così come essa ha fatto salvo il ricorso alle prerogative dell'autotutela da parte dell'Amministrazione, quantomeno nei casi di errori materiali commessi dai verbalizzanti nella trascrizione dei dati (cfr. C.d.S., V, n. 1484/2016 cit. e 18 novembre 2003, n. 7320); ma non pare dubbio che neanche la sola parziale compilazione di alcuni verbali di sezione possa costituire motivo di annullamento della proclamazione degli eletti, dal momento, appunto, che nemmeno essa impedisce l'accertamento della volontà elettorale desumibile dalle tabelle di scrutinio.

Più ampiamente, infine, nella pratica giurisprudenziale è consolidato il principio che le omesse o erronee indicazioni, nei verbali sezionali, dei voti di preferenza riportati costituiscono, di norma, delle mere irregolarità, in quanto riguardano dati che possono essere desunti dalle tabelle di scrutinio senza che venga in alcun modo compromesso l'accertamento della reale volontà espressa dal corpo elettorale: onde l'acquisizione dei dati mancanti o esatti, da parte dell'Ufficio centrale, proprio attingendo alle suddette tabelle di scrutinio, non configura affatto un vizio di

9e Il Collegio deve ritenere, invero, che l'Ufficio centrale si sia discostato dai verbali delle Sezioni non già per errore, per caso, o per altre e ancor meno commendevoli ragioni, bensì proprio intendendo fare esercizio di un proprio *ius corrigendi*, giusta la seconda alternativa appena detta.

A favore di questa conclusione militano infatti, pur nell'assenza di risultanze documentali appositamente dirette a manifestare l'intento correttivo dell'Ufficio, quantomeno due seri elementi.

In primo luogo, il fatto che dalla documentazione richiamata nella relazione del 15 settembre 2017 emerga *per tabulas* l'esistenza, nei verbali sezionali indicati, delle criticità esposte nella relazione stessa. Senza dimenticare che la linea difensiva sostenuta dall'Amministrazione in giudizio è stata proprio quella che in presenza di tali criticità fosse giustificato ricercare anche altrove gli elementi necessari alla ricostruzione dei risultati elettorali.

In secondo luogo, il fatto che all'Ufficio centrale debba effettivamente riconoscersi, come si sta per vedere, al cospetto di verbali di sezione irregolari, la titolarità di un ragionevole potere-dovere di emendare le loro risultanze alla luce delle tabelle di scrutinio.

Sicché la corretta interpretazione degli atti compiuti nella fattispecie dall'Ufficio stesso deve ricondurli, in caso di dubbio anche alla luce della c.d. presunzione di legittimità degli atti amministrativi, all'esercizio del suddetto potere correttivo, imputando, pertanto, proprio a tale potere le discordanze emerse tra i dati forniti dalle sezioni e quelli, invece, affermati dall'Ufficio.

9f In proposito occorre ricordare, infatti, che la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che, nel caso di discordanze fra il verbale dell'Ufficio elettorale centrale e quelli di singole Sezioni, possa darsi la prevalenza alle attribuzioni contenute in questi secondi, a condizione, tuttavia, che i loro dati siano corrispondenti a quelli riportati nelle relative tabelle di scrutinio (C.d.S., sez. V, 1° febbraio 2010, n. 401; 26 ottobre 1984, n. 765).

legittimità delle operazioni elettorali.

10 Quanto esposto rende percepibile, pertanto, la correttezza di principio della condotta dell'Ufficio centrale che, come nella fattispecie, una volta riscontrata la presenza di irregolarità in alcuni verbali sezionali, abbia acquisito anche gli esemplari dei verbali medesimi depositati presso la Prefettura, e sia addivenuto al raffronto dei loro contenuti con quelli delle tabelle di scrutinio.

Da qui l'infondatezza della tesi dell'originaria ricorrente che le discrasie rinvenibili tra i verbali degli uffici di sezione e quello dell'Ufficio centrale comportassero per ciò stesso l'illegittimità dell'azione di quest'ultimo.

11 L'appello in trattazione merita infine scrutinio favorevole anche sotto un ulteriore profilo (pag. 18 e segg.): ossia lì dove l'appellante, dopo aver ricordato che il T.A.R. aveva valorizzato, ai sensi dell'art. 116 cpv. c.p.c., la mancata produzione da parte del Comune del supposto allegato n. 11 del verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale, ha dedotto che il complessivo materiale documentale già raccolto in primo grado non giustificava una soluzione siffatta. E questo in quanto, in sintesi, l'applicazione della norma processuale appena citata non tollera automatismi, ma rimane affidata al ragionevole apprezzamento del giudicante, mentre d'altra parte i documenti di causa complessivamente acquisiti lasciavano comprendere l'esistenza in concreto dei presupposti (errori, cancellature, ecc.) per un intervento correttivo, da parte dell'Ufficio centrale, sulle irregolarità dei verbali sezionali assunti, invece, acriticamente a fondamento del primitivo gravame.

12 Le considerazioni illustrate comportano, in conclusione, in accoglimento dell'appello, il rigetto, in riforma della sentenza impugnata, del primitivo ricorso introduttivo.

La linea di scarsa chiarezza seguita dall'Amministrazione dinanzi ai provvedimenti istruttori del Giudice di primo grado giustifica, tuttavia, la compensazione integrale tra le parti delle spese del doppio grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo accoglie, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Giuseppe Verde, Consigliere

Maria Immordino, Consigliere

L'ESTENSORE

Nicola Gaviano

IL PRESIDENTE

Rosanna De Nictolis

IL SEGRETARIO

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
Esp. Amm.vo
Dott. Giuseppe Manfrè

Il Presidente
Maraventano Michele

Certificato di pubblicazione

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo esistente presso la sede della VI Circoscrizione dal _____ a tutto il decimo giorno successivo.

Palermo, li

Il Segretario

Certificato di pubblicazione

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ a tutto il decimo giorno successivo

Il Messo comunale

Il Segretario generale

Palermo, li

Dichiarazione di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ in seguito a pubblicazione all'Albo della Circoscrizione ed all'Albo Pretorio di questo Comune, ai sensi del combinato disposto degli artt.34 del Regolamento per il Decentramento e 68 c.2 dello Statuto come sopra certificato.

Il Segretario